

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

In persona del G.U. Maura Artisio

Ha pronunciato la seguente:

| |
|-------------------------|
| SENTENZA |
| N° <u>1847/10</u> |
| Fasc. N° <u>2666/08</u> |
| Cron. N° <u>1432/10</u> |
| Rep. N° <u>3428</u> |

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7644/09 R.G.I.

avente per oggetto: Appello G.d.P. - legittimità ingiunzione di pagamento

Promossa da:

Società di riscossione Soris s.p.a., Socio Unico Comune di Torino ,
elettrivamente domiciliata in Torino, C.so Vinzaglio n. 4, presso lo studio
dell'avv.to Antonella Ravinale, , che la rappresenta e difende per procura del
9/3/2009.

- PARTE APPELLANTE

contro

, elettrivamente domiciliato in Torino.v.

presso lo studio dell'avv.to , che lo rappresenta e difende per
procura a margine ricorso introduttivo

-PARTE APPELLATA

e contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco, elettrivamente domiciliato in
Torino, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso da avv.to Maria
Lacognata, in forza di procura generale alle liti Rogito Notaio Gamba n. rep.
164381/40304.

aw 17 MAR. 2010

-PARTE APPELLATA

Udienza di precisazione delle conclusioni :27/11/2009 .

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE:

atto di appello :

..... In totale riforma dell'appellata sentenza numero 220/09 depositata in Cancelleria in data 9.1.2009, notificata in data 11.2.2009, pronunciata dal G.d.P. di Torino... nella causa contrassegnata al N. R.G21271/08 ed in accoglimento del proposto gravame

-dichiarare la legittimità dell'ingiunzione della Soris S.p.A. 7608000007761 e per l'effetto confermare la stessa.

-respingere le domande tutte formulate dal signor con ogni consequenziale provvedimento, mandando assolta la Soris S.p.A. da ogni pretesa avversaria;

in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre spese generali e forfettarie, IVA e cpa sull'imponibile. per entrambi gradi di giudizio e successive occorrente.

integrato da :

Respingere le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto da .
dichiarare tardivo e comunque respingere l'appello incidentale proposto da

PER PARTE CONVENUTA

Comparsa di costituzione dell'11/6/2009

...In via preliminare e in rito dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società di riscossione Soris S.p.A. per violazione degli articoli 113 comma secondo c.p.c. e 339 comma terzo c.p.c.;

nel merito, respingere l'appello proposto dalla società di riscossione Soris S.p.A. e confermare la sentenza impugnata;

in via di appello incidentale, condannare la società di riscossione Soris S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;

con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.

PER PARTE CONVENUTA Comune di Torino:

Comparsa di costituzione dell'8/6/2009

....." Respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, accogliere l'appello proposto da Soris s.p.a. avverso la sentenza del G.d.P. di Torino n. 220/09 depositata in data 9.1.2009, e conseguentemente in riforma dell'appellata sentenza dichiarare la legittimità dell'ingiunzione della Soris S.p.A. n. 760800007761.

In ogni caso mandare assolto il Comune di Torino da ogni pretesa nei suoi confronti formulata.

Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre spese generali e forfettarie, per entrambi gradi di giudizio e successive occorrenze.

integrate da quanto segue:

Respingere le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto da
dichiarare tardivo e comunque respingere l'appello incidentale proposto da

SVOLGIMENTO DEL FATTO

La Società di riscossione Soris s.p.a., Socio Unico Comune di Torino, proponeva appello avverso la sentenza n.220/09, depositata il 9/1/2009, pronunciata dal G.d.P di Torino con la quale, decidendo sulla domanda che era stata proposta da _____ nei confronti di essa appellante nonché del Comune di Torino, era stato accolto il ricorso proposto dal _____ e annullata l'ingiunzione di pagamento avente n. 760800007761, emessa da essa appellante.

La Soris ricordava che in primo grado il _____ aveva chiesto declaratoria di nullità della predetta ingiunzione di pagamento, dell'importo di € 332,68 , allegando l'illegittimità di tale ingiunzione per un asserito insanabile vizio di notifica, e, altresì, per l'asserita violazione dell'articolo 27 legge 689/1981.

Ciò posto l'appellante assumeva che la pronuncia del Giudice di primo grado appariva frutto di una rielaborazione dell'impostazione della tematica data dalla giurisprudenza anteriormente al 2006 ma che non teneva in alcuna considerazione l'evoluzione legislativa intervenuta con riferimento all'operato delle concessionarie locali.

In particolare, ricordava che la possibilità per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione forzata tramite l'ingiunzione di cui all'articolo 2 R.D. 639/1910 era stata attribuita dal D.lgs.15 dicembre 1997n. 446, in virtù del quale la riscossione forzata tramite ingiunzione poteva essere utilizzata dall'Ente locale per la riscossione di tutte le entrate di sua spettanza.

Assumeva, altresì, che a fronte del richiamo espresso contenuto nell'articolo 52 comma VI D.lgs. 446 / 1997, doveva ritenersi che la riscossione forzata delle sanzioni derivanti da violazioni di regolamenti comunali potesse essere

effettuata anche attraverso lo strumento dell'ingiunzione di pagamento previsto dall'articolo 2 del R.D. 639/1910

Richiamava sul punto la sentenza numero 5271/05 del Consiglio di Stato, e poneva in evidenza che in base al principio enunciato in tale decisione l'attività di riscossione delle sanzioni amministrative rientrava nella previsione normativa dell'articolo 52 predetto, assumendo che, pertanto, la portata di esso non poteva intendersi limitata solo alla riscossione delle entrate tributarie, ma sempre secondo l'appellante doveva ritenersi estesa alla riscossione di tutte le entrate di competenza degli enti locali.

Asseriva, poi, che questo principio aveva trovato compiuta normazione nella legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare all'art.1 comma 477.



Richiamava, ancora, il D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito nella legge 31 del 28/2/2008, e quanto statuito in esso all'articolo 36 comma 2.

Assumeva che da tutto ciò conseguiva necessariamente che l'ingiunzione disciplinata dal R.D. 639/1910 costituiva una procedura alternativa all'ingiunzione di pagamento disciplinata dall'articolo 18 legge 689/1981, e quindi, era strumento legittimo per la riscossione coattiva delle sanzioni conseguenti a violazioni dei regolamenti comunali nell'ipotesi in cui siffatta riscossione veniva effettuata dall'Ente locale o dai suoi affidatari, ai sensi dell'articolo 52 predetto.

Allegava che con la recente evoluzione legislativa il modello centralizzato di riscossione mediante ruolo aveva, pertanto, perso l'originaria connotazione di universalità.

Assunse, poi, che: "E' dunque fin troppo evidente la contraddittorietà della parte motiva della decisione rispetto al dato legislativo, sussistendo, al contrario e ietu oculi, la discordanza degli elementi normativi che disciplinano la materia rispetto a quelli assunti in sentenza".

Allegava che il Giudice di prime cure non aveva tenuto in considerazione le implicazioni discendenti dal quadro normativo delineato.

Con riferimento alla pretesa violazione dell'art.27 della legge 689/1981, osservava che l'impugnata sentenza, nella parte in cui asseriva che il suddetto articolo prescriveva come unica modalità di riscossione delle sanzioni amministrative del C.d.S il ricorso al sistema dei concessionari e dei ruoli ed era, pertanto, norma speciale, non teneva conto di quanto stabilito dall'art.52 comma sesto, di cui sopra.

Contestava, inoltre, con riferimento alla riscossione, che la legge di depenalizzazione fosse legge speciale regolante la riscossione delle sanzioni amministrative, ricordando che quando era stata emanata tale legge il Comune non era dotato di ampia autonomia legislativa.

A supporto delle sue allegazioni richiamava la lettera dell'art 27 legge 689 / 81, laddove affermava che: "Le Regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate" sottolineando che nel 1981 le Regioni erano gli unici enti locali dotati di ampia autonomia organizzativa e che era proprio in tale contesto ad essere entrata in vigore la legge di depenalizzazione, la quale pertanto- secondo l'appellante- poteva solo riferirsi alla situazione storicamente esistente..

Poneva, poi, in rilievo che- anche se non si voleva muovere dall'assunto che la legge di depenalizzazione fosse una legge speciale con riferimento alla

riscossione- avrebbero dovuto ugualmente essere computate le argomentazioni fondate sulla prevalenza della previsione di cui all'articolo 206 C.d.S., in quanto norma speciale rispetto all'art.52 D.Lgs 446/97.

Assunse che l'articolo 52 si poneva il rapporto di specialità rispetto alla norma del C.d.S., facendo riferimento esclusivo alle entrate dei Comuni e delle Province e che tale specialità, considerata la rilevanza costituzionale dell'autonomia di tali enti, non poteva non prevalere.

Dopo aver richiamato la decisione del Tribunale di Pisa avente n. 746/08, osservava che nella sentenza impugnata non era fatto alcun riferimento né alla finanziaria 2006 né alla finanziaria 2007 e, ribadito che dalla recente evoluzione normativa conseguiva necessariamente che l'ingiunzione disciplinata dal R.D. 639/1910 costituiva una procedura alternativa all'ingiunzione di pagamento disciplinata dall'articolo 18 legge 689/1981, concludeva chiedendo la totale riforma della sentenza appellata.

Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione o risposta depositata il 12 giugno 2009 e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in violazione degli articoli 113 comma 2 c.p.c. e 3 c.p.c..

Ricordava sul punto che il valore della causa era inferiore ad € 1000 e che in tali casi l'art. 113 c.p.c. stabiliva che il G.d.P. decideva secondo equità.

A fronte di ciò-dopo aver richiamato l'articolo 339 c.p.c.-assunse che l'appellante avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza appellata.

Allegava, poi, che l'appellante aveva cercato di mascherare il ragionamento del G.d.P. come una violazione dei principi regolatori della materia, di cui

all'art.339 comma terzo c.p.c., ma che ciò che veniva contestato al Giudice di prime cure non era la violazione dei principi regolatori della materia, ma l'aver motivato contraddittoriamente.

Richiamava giurisprudenza di legittimità in relazione ai principi regolatori della materia, e assumeva che il Giudice di primo grado non aveva affatto violato tali principi, ma aveva semplicemente interpretato la legislazione riguardante la modalità di riscossione delle sanzioni amministrative.

Nel merito, assumeva che la sentenza impugnata doveva essere confermata

Allegava che le sanzioni amministrative non potevano costituire oggetto di riscossione utilizzando le procedure previste dal R.D. 639/1910, asserendo che la disciplina del decreto legislativo 447/97 riguardava esclusivamente i tributi.

Ricordava come l'appellante operava abitualmente per le somme dovute al Comune ad altro titolo e per le quali in effetti poteva pretendere legittimamente il pagamento ma che, al contrario, le somme in esame non erano dovute per tributi ed allegava che non poteva sostenersi che le sanzioni amministrative potessero assimilarsi ad essi.

Richiamava l'art.206 del C.d.S. e asseriva che era del tutto evidente che soltanto ai sensi del d.p.r. 602/73 - come modificato dal decreto legislativo 46/99-dovevano essere richiesti pagamenti delle somme dovute per sanzione amministrativa.

Allegava, in particolare, che era necessario che fosse formato nei termini il "ruolo", che - secondo il era indispensabile per poter proseguire nella procedura esecutiva avviata dall'amministrazione

Assumeva che il punto centrale della sentenza impugnata era quello in cui il G.d.P. aveva affermato che non si rinveniva alcuna norma che attribuiva

B

espressamente alla Soris il potere di avvalersi dello strumento e della procedura di cui al R.D. 639/1910.

Richiamava a supporto delle sue allegazioni la sentenza n. 23631 della Suprema Corte, citata nella decisione impugnata, e la decisione del G.d.P. di Bari n. 2263/08.

In via di appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in punto spese, allegando che vi era stata soccombenza totale della Soris nel giudizio e che quindi la stessa avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.

Sosteneva, ancora, che il G.d.P. aveva violato l'articolo 92 comma secondo c.p.c. e che il medesimo non aveva indicato esplicitamente quali fossero i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Concludeva, infine, come il frontespizio.

Il Comune di Torino, nel costituirsi a sua volta in giudizio, asseriva che in relazione alle forme di riscossione erano intervenute, a partire dalla fine degli anni 90, importanti riforme legislative, necessitate anche dalla normativa comunitaria che richiedeva l'attuazione della concorrenza nell'affidamento a livello locale del servizio di riscossione coattiva, di carattere monopolistico.

Ricordava, poi, l'evoluzione della normativa speciale in materia di riscossione coattiva degli enti locali, richiamando in particolare il decreto legislativo 15/12/1997, 446 e l'articolo 52 comma cinque lettera B di esso, sottolineando che esso aveva attribuito ai Comuni la potestà di affidare a terzi la riscossione di tutte le altre entrate.

Richiamava, ancora, il sesto comma del citato art.52 assumendo che la disposizione in esame riservava la procedura a mezzo ruolo in via esclusiva agli agenti della riscossione.

Assunse che tale disposizione era stata sostituita dall'articolo 36, comma due, del decreto legge 31/12/2007 n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008 n.31, che aveva distinto due ipotesi e cioè : ingiunzione del R.D. 639/1910 se l'ente locale riscuoteva in proprio o aveva affidato il servizio nelle forme dell'articolo 52, comma cinque, lettera b, come era accaduto nel caso del Comune di Torino, ovvero con ruolo, se si trattava dei cosiddetti agenti della riscossione (Uniriscossione, divenuta Equitalia).

Asseriva che questa distinzione rispecchiava la riforma della disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto legislativo 26/2/1999 n. 46 , che aveva reso obbligatorio il ruolo solo per le entrate dello Stato, lasciando invece ai Comuni la facoltà di scelta, ai sensi dell'art. 17 comma 2.

Allegava che era particolarmente significativo in materia di riordino del sistema di riscossione mediante ruolo anche il decreto legislativo 13/4/1999 n.112 che, all'art.3, comma 5, stabiliva che per le Province ed i Comuni restavano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 decreto legislativo 15/12/1997n. 446.

Poneva in evidenza che dall'evoluzione della normativa speciale in materia di riscossione emergeva con chiarezza che, nell'attuale sistema, la riscossione mediante ruolo per gli enti locali era facoltativa e del tutto residuale.

Con riferimento all'articolo 206 del codice della strada e all'articolo 27 della legge 689 / 1981, asseriva che il quadro normativo sulla riscossione coattiva indicato in precedenza non poteva qualificarsi normativa generale , assumendo

che si trattava, invece, di un settore speciale, con la conseguenza che era errato il riferimento contenuto nella sentenza appellata a "leggi successive generali".
Poneva in evidenza, che l'art.27 della citata legge 689/81 si limitava a un generico richiamo alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e che, pertanto, non si trattava di un richiamo puntuale ad un istituto specifico, ma di un rinvio generico ad un complesso di normative prive anche di riferimenti temporali.

Allegava che non sarebbe in ogni caso stato comprensibile sulla base di quale ratio, oggi, l'ordinamento avrebbe dovuto consentire agli Enti locali la riscossione dei tributi mediante la procedura coattiva del R.D. 639/1910 e avrebbe dovuto, invece, vietarla per le sanzioni del codice della strada.

Ricordava che lo stesso art.27 della legge 689/81 recitava: "Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette" e asseriva che, pertanto, la stessa norma stabiliva al rinvio un'efficacia limitata alla riforma del sistema di riscossione di tali imposte che, nell'attuale quadro normativo, secondo l'appellato-attribuiva al Comune la facoltà di avvalersi del ruolo e non l'obbligo di far ciò.

Sosteneva, poi, che una diversa interpretazione avrebbe portato ad una inagionevolezza ed a un dispendio di risorse e di mezzi giuridici, con evidente lesione dei principi costituzionali sull'autonomia del Comune e dei principi comunitari in materia di concorrenza nei servizi pubblici locali.

Concludeva, infine, come in frontespizio

Il giudizio veniva trattato in udienza e, su istanza concorde delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, espletato tale incumbente, il giudizio veniva trattenuto a decisione, assegnati i termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere trattata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal , che ha rilevato che per le cause di valore inferiore ad € 1100,00, il G.d.P. decide secondo equità ex articolo 113 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso in Cassazione .

Il ha rilevato , in particolare, che l'art. 339 c.p.c. consente, è vero, l'appellabilità delle sentenze del G.d.P. pronunciate secondo equità ,ma esclusivamente per violazione di norme sul procedimento o costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, mentre nel caso in esame non si sarebbe in presenza di siffatte violazioni o, comunque, l'appellante non avrebbe lamentato ciò.

Sul punto si osserva che l'appellante ha, comunque, contestato che vi era contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto al dato legislativo, ed anzi, ha lamentato proprio la discordanza degli "elementi" normativi che disciplinano "la materia" rispetto a quelli assunti in sentenza (v. così pag. 4appello); ciò ben può qualificarsi ed intendersi - ove sia necessario (v. infra)- come doglianza per il mancato rispetto e quindi per la violazione , in sentenza, dei principi derivanti dalle norme che disciplinano la materia, fermo restando che l'appellante ha più volte richiamato anche l'evoluzione intervenuta nel tempo sulla questione oggetto del presente giudizio, dolendosi , per l'appunto,

che di ciò il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto in sentenza (v. appello e successivi atti).

Ciò posto, si rileva che - al di là di quanto ora indicato - potrebbe essere in ogni modo condivisibile quanto ha sostenuto, in particolare, il Comune di Torino, secondo cui si deve - invece - tener conto che l'ingiunzione di pagamento in questione è relativa a sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.; inoltre, si deve considerare che in base all'art. 23 della legge 689/81 le relative sentenze ora sono appellabili.

In effetti, l'art. 23 citato è stato modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 2/2/2006, n. 40 che ha previsto, per quanto qui interessa, l'abrogazione dell'ultimo comma di esso: orbene tale ultimo comma stabiliva che la sentenza pronunciata in siffatta materia "È inappellabile ma è ricorribile per Cassazione".

Ne consegue che ora la sentenza pronunciata in tema di sanzioni amministrative è, certamente, appellabile, mentre la specialità della materia trattata dalla legge n. 689/81 potrebbe di per sé far dubitare che anche per essa ab origine sia "tout court" applicabile il disposto di cui all'art. 113 c.p.c., e cioè sia applicabile il disposto secondo cui - con riferimento esclusivamente a un criterio di mero valore ed a prescindere, quindi, dalla specificità della materia - il G.d.P. debba decidere secondo equità quelle cause che siano di importo inferiore a Euro 1.111,00.

Nell'ipotesi in cui, poi, si ritenesse che la sentenza di primo grado pronunciata nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative sia appellabile in ogni caso, allora potrebbe trovare accoglimento la tesi - adombrata dal Comune di Torino - secondo cui anche la sentenza ora in esame dovrebbe ricadere sotto la

stessa impostazione- per identità di ratio, nonché per la materia che sta a monte di tutto il procedimento , e che concerne, a sua volta, impugnazione di pagamento derivante, comunque, da sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.

Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che - senza sostanziali motivi - le sentenze comunque relative a sanzioni amministrative potrebbero o meno godere solo di ulteriore grado di giudizio(Cassazione) ovvero di due (Appello e Cassazione).

Se dunque questa fosse la strada che si ritiene corretta, allora , in ogni caso, si dovrebbe concludere nel senso che la sentenza oggetto del presente giudizio è stata correttamente oggetto di atto di appello , e non di impugnazione con ricorso in Cassazione.

Qualora ,invece, si volesse ritenere che la sentenza del G.d.P. sia stata pronunciata in equità e ,pertanto, sia appellabile solo se sussistono le indicazioni di cui all'art. 339 c.p.c., allora si richiama quanto più sopra detto circa il contenuto da attribuire alle doglianze proposte dall'appellante e, a questo punto, deve essere anche richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 206/2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il G.d.P. , nel decidere secondo equità, dovesse osservare i principi informatori della materia, fermo restando che per essi si debbono intendere - come ha posto in evidenza il Comune di Torino- quei principi ai quali il legislatore si è ispirato nel porre una determinata regola.

Orbene, se così è , allora si tratta di accertare se il G.d.P. abbia osservato i principi informatori in materia (o meglio, "regolatori" , ex art. 339 c.p.c.), il che è stato negato dall'appellante e dall'appellato Comune di Torino(v. meglio

atto di appello e successive memorie nonché v. comparsa costituzione Comune di Torino e successivi atti).

La questione in esame ben può ricollegarsi a quella già affrontata anche da questo Tribunale, che in particolare è stata trattata nella sentenza n. 6792 del 7/10/2009, secondo cui "... Con il primo e preliminare motivo di opposizione si contesta la erroneità e arbitrarietà della procedura di recupero coattivo seguita ai sensi del R.D. n. 639/1910 con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada.

L'assunto non è fondato.

Invero, tale procedura alternativa a quella ordinaria di iscrizione in ruoli è stata formalmente consentita anche per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada dal combinato disposto degli artt. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/1997, art. 1 comma 477 L. n. 266/2005 e art. 36 comma 2 lett. a) D.L. n. 248/2007 (conv. in L. n. 31/2008).

Va infatti osservato che, mentre in precedenza l'art. 206 CdS prevedeva un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale ai fini della riscossione della sanzione, tanto con riferimento alla fase di formazione del titolo esecutivo quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva (cfr. Cass. 6.11.2006 n. 23631), a seguito delle modifiche legislative sopra indicate, il rinvio all'art. 27 L. 689/81, deve ritenersi ormai integrato anche dalla possibilità di utilizzare i soggetti concessionari anche mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al RD n. 639/1910.

Invero, dapprima, è stata espressamente ricompresa la possibilità per i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/97 di avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente di procedere anche ad

accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva "di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente" (art. 1 comma 477 L. n. 266/05). Va tra l'altro sottolineato che con tale norma fornisce interpretazione autentica del fatto che le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente (e quindi anche quelle di cui al Codice della Strada, non espressamente escluse), rientrano ai fini in esame nella nozione generale di "entrate degli enti pubblici".

Successivamente, poi, con l'art. 36 D.L. n. 248/07 (conv. in L. n. 31/08), è stato specificamente ribadito che la riscossione coattiva "dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata", tra l'altro, con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, ove il procedimento di coazione inizia con la ingiunzione a norma dell'art. 2 (così risolvendo un dissidio sorto in via interpretativa in sede sia amministrativa che doutrinale).

Vale appena il caso di rilevare che non appare congruente il richiamo all'art. 1 comma 153 L. n. 244/2007 atteso che tale disposizione attiene esclusivamente ai poteri degli agenti della riscossione (di cui all'art. 36 comma 2 lett. b D.L. n. 248/2007) e non, come nel caso in esame, i concessionari di cui al medesimo articolo lett. a). Tale norma, piuttosto, costituisce conferma *a contrario* del diverso regime previsto *ex lege* per i concessionari come sopra ricostruito.

Ulteriore conferma della chiara volontà legislativa in tal senso (e ferme restando le eventuali valutazioni circa la legittimità costituzionale di tali previsioni), è infine il recente disposto della L. 3.8.2009 n. 102, là dove prevede una possibilità agevolativa di estinzione del debito anche per le



sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada "per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto legislativo 14 aprile 1910 n. 639", ma limitatamente a quelle i cui verbali sono stati elevati fino al 31.12.2004, con ciò riconoscendo la pacifica applicabilità della procedura in esame.

Ora, la disciplina legislativa introdotta con tali norme ha quindi allargato l'iniziale previsione del Codice della Strada che, per finalità semplificatorie rispetto alle procedure esecutive ordinarie e finalità di contenimento delle spese di esazione delle sanzioni amministrative, aveva previsto specifiche modalità di formazione del titolo esecutivo e di riscossione ed aveva in passato impedito alla Pubblica Amministrazione di ricorrere, in alternativa, ai normali mezzi di formazione dei titoli esecutivi." (v. così sentenza Trib. Torino citata).

Alla luce di quanto ora richiamato, che si ritiene pienamente condivisibile per la logicità di motivazione e per la puntuale ricostruzione operata dell'intero sistema e dei principi che lo regolano attualmente, non resta che ritenere che il G.d.P. non abbia, invece, tenuto conto dell'evoluzione dei principi in materia, come affermato dall'appellante: ne consegue che l'appello deve essere accolto.

Infine, in punto spese del giudizio si deve considerare, da un lato, il criterio della soccombenza, dall'altro, la complessità delle questioni trattate, sia con riferimento a quella dell'ammissibilità dell'appello sia con riferimento a quella che è stata direttamente oggetto del giudizio di prime cure, mentre la questione della tardività o meno dell'appello incidentale del proposto in punto spese è, ovviamente, superata dall'esito del giudizio, favorevole per l'appellante.

Alla luce, dunque, di tutte le precedenti considerazioni, si ritiene che le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio debbano essere poste a carico



dell'appellato , anche con riferimento a quelle sostenute dal Comune di Torino , nei cui confronti il è , sostanzialmente, soccombente e che ha dovuto essere evocato in giudizio in questo grado in quanto già parte in primo grado - nella misura che si indica pari al 50% , mentre debbano essere compensate per il residuo 50% fra le parti , così come dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione ,

accoglie l'appello proposto da Società di riscossione Soris s.p.a., Socio Unico Comune di Torino , avverso la sentenza emessa dal G.d.P. di Torino il 4-9/1/2009 avente n. 220/09 , che riforma;

-dichiara la legittimità dell'ingiunzione della Soris s.p.a. n. 7608000007761, che conferma.

-Condanna al rimborso , in favore della Società di riscossione Soris s.p.a., Socio Unico Comune di Torino, di metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, nella somma di Euro 85.000, oltre ai tributi di legge, e -quanto al secondo grado del giudizio, in presenza di nota spese - nella somma di Euro 922,745 di cui Euro 174,00 per diritti ed Euro 509,00 per onorari, oltre ai tributi di legge

-Dichiara compensata la residua metà delle spese del giudizio.

-Condanna, altresì, al rimborso , in favore del Comune di Torino, di metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, nella somma di Euro 85,00, oltre ai tributi di legge, e -quanto al secondo grado del giudizio, in presenza di nota spese - nella somma di Euro


1.038,37 di cui Euro 224,50 per diritti ed Euro 698,50 per onorari, oltre ai tributi di legge.

-Dichiara compensata la residua metà delle spese del giudizio.

Così deciso nella terza sezione civile del Tribunale di Torino in data 15/3/2010

IL CANCELLIERE

Depositato in cancelleria
Torino, _____ del 17 MAR. 2010
IL CANCELLIERE
Maria Nadia BIANCHI

IL G.U.


Minuta consegnata in Cancelleria
in data _____ del 17 MAR. 2010
IL CANCELLIERE
Maria Nadia BIANCHI